



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati

Dott.ssa Elvira Maltese

Presidente

Dott.ssa Viviana Urso

Consigliere rel.

Dott.ssa Caterina Musumeci

Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **1191/2022 R.G.** promossa

DA

DIVERSI SERVIZI INTEGRATI SOC. COOP. SOCIALE, (p. iva 03478720877), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Zangara e Angela Maria Zangara;

Appellante

CONTRO

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (p. iva 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, il quale agisce anche quale mandatario di **S.C.C.I. S.P.A.**, società di cartolarizzazione dei crediti INPS, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Livia Gaezza;

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.), (p. iva 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca



Cosentino;

Appellati

OGGETTO: Opposizione avverso avviso di addebito

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4229/2022, pubblicata l'1.12.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto dalla società cooperativa Diversi Servizi Integrati con il quale era opposto l'avviso di addebito n. 593 2017 0002469330000 – notificato il 21.9.2017, per il pagamento dell'importo di euro 134.562,31 a titolo di omissioni contributive nei confronti dell'INPS per il periodo dall'1.12.2011 al 21.9.2016 – emesso in relazione alle risultanze del verbale unico di accertamento ispettivo del 19.12.2016.

In particolare, il Tribunale – dichiarata preliminarmente la carenza di legittimazione passiva di Riscossione Sicilia s.p.a. (oggi ADER), qualificata l'opposizione come opposizione al ruolo e ritenutala tempestiva in quanto proposta nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 24, comma 5, D. lgs. n. 46/1999 – rilevava che il contratto da applicare ai fini contributivi era il CCNL Cooperative Sociali e non il CCNL Multiservizi applicato dalla società, in quanto solo il primo era stato stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; che non risultavano formulate censure al verbale ispettivo, laddove si affermava che *“la ditta, per taluni lavoratori, ha erogato somme indicandole in busta paga come rimborsi chilometrici, con conseguente esclusione di tali importi dall'imponibile contributivo, sebbene i lavoratori non avessero effettuato alcuna trasferta nei periodi di riferimento”* e si addebitano i relativi contributi evasi; che dalle risultanze istruttorie non emergevano prove sufficienti a dimostrare il rapporto di lavoro subordinato tra Messina Domenico e la cooperativa, disconosciuto dall'ente previdenziale, tenendo conto delle dichiarazioni rese da Messina Iolanda, amministratrice unica della società, che aveva dichiarato di non occuparsi della gestione della stessa, rimessa invece al padre Messina Domenico, e di non aver mai impartito direttive a quest'ultimo.



Dichiarava pertanto infondato il ricorso e compensava le spese.

Contro la sentenza proponeva appello la Diversi Servizi Integrati Soc. Coop. Sociale, con atto depositato il 19.12.2022. Resistevano al gravame l'INPS e ADER.

La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 31 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui viene ritenuto applicabile il CCNL Cooperative sociali prodotto dall'INPS e non il CCNL Multiservizi. Rileva che i verbalizzanti non esplicitano i motivi per cui il CCNL applicato non rientrerebbe tra quelli indicati dall'art. 1, D.L. n. 388/1999 e i motivi per cui i parametri retributivi del medesimo non possono essere assunti come base di calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, dimostrando in tal modo di sconoscere il Decreto del Ministero del Lavoro del 4.7.2014 – confermato altresì dal D.P.C.M. del 14.11.2017, recepito dallo stesso Istituto nel 2018 – che riconosce le organizzazioni firmatarie del CCNL applicato dalla deducente tra quelle comparativamente più rappresentative.

1.1 Sostiene che i verbalizzanti hanno altresì omesso di rilevare che la cooperativa versava i contributi all'INPS sui minimali di legge, così come sancito dall'art. 1, D.L. n. 388/1999 sebbene le retribuzioni non fossero conformi al CCNL da essi ritenuto applicabile.

2. Con il secondo motivo d'appello deduce l'omesso esame da parte del giudice della documentazione prodotta, idonea a corroborare la richiesta della consulenza, che reitera in questo grado al fine di calcolare le differenze contributive sui minimali dell'INPS e l'importo da restituire sui contributi versati per Messina Domenico.

3. Con il terzo motivo lamenta l'assunto del giudice ove statuisce che non risultano formulate censure su quanto accertato in merito alle somme erogate a



titolo di rimborsi per trasferte, considerate dai verbalizzanti come retribuzione per lavoro supplementare e/o straordinario, da assoggettare, come tali, a contribuzione. Rileva invero che tale assunto è privo di fondamento, avendo essa documentato le ricevute rilasciate dai dipendenti per le somme erogate per le trasferte; afferma che, ai sensi dell'art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986, l'indennità di trasferta e/o rimborso spese forfettario, entro i limiti di euro 46,48 giornalieri, non è soggetta a contribuzione e pertanto il giudice avrebbe dovuto dichiarare non dovuti i contributi imposti illegittimamente dall'Istituto.

4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. ove il giudice disconosce la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Messina Domenico e la cooperativa appellante nel periodo tra l'1.12.2011 e il 21.9.2016 in quanto non suffragato da idonea prova. Deduce invece che in capo al Messina sussistano tutti gli elementi della subordinazione, come individuati dalla Suprema Corte (Cass. n. 11502/2020); che erra il decidente nel rifarsi alla dichiarazione resa agli ispettori dall'amministratrice Messina Iolanda, in quanto si riferiva alla gestione tecnica della società e non alla gestione nel suo complesso; che tale circostanza è emersa anche dalla prova testimoniale, ove si conferma che è l'amministratrice a prendere tutte le decisioni e che Messina Domenico si occupava della gestione del personale; che se il giudice avesse valutato attentamente le deposizioni dei testi avrebbe rilevato che il Messina si occupa della gestione dei clienti, del personale e della direzione tecnica dei cantieri; che comunque la più recente giurisprudenza non ha escluso la compatibilità tra attività di gestione e lavoro subordinato; che da ultimo la Cassazione con ord. n. 2487/2022 ha ritenuto cumulabile la carica di amministratore e l'attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione. Chiede pertanto la riforma della sentenza e l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.

5. Il primo motivo di appello è infondato.



Correttamente il primo giudice ha indicato il CCNL Cooperative sociali quale contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella categoria in cui si inserisce l'appellante (che è appunto una cooperativa sociale), al fine di individuare il minimale contributivo dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 1 d.l. 338/1989 conv. nella legge 389/1989 e dell'art. 2 comma 25 legge 549/1995.

Il CCNL Cooperative Sociali, applicato dagli Ispettori, è stato stipulato, per la parte datoriale, da AGCI-Solidarietà, Federsolidarietà-Confcooperative, LegaCoop Sociali e per i lavoratori da FP-Cgil, FP-Cisl, FISASCAT-Cisl, UIL-Fpl.

Il CCNL Multiservizi applicato dall'appellante, invece, è stato stipulato, per i lavoratori dipendenti, da un'unica associazione, la CISAL, e già questo nella valutazione comparativa, evidenzia la sua minore rappresentatività. Da parte datoriale poi è stato sottoscritto dall'Associazione UNCI, che, nella nota del Ministero del lavoro del 15.07.2014 prodotta dalla stessa parte appellante ed espressamente invocata nel primo motivo di appello, non viene accreditata tra quelle maggiormente rappresentative per la parte datoriale, a differenza di Confcooperative e Lega Coop. Né risulta diversamente dal D.P.C.M. del 14.11.2017.

Il superiore giudizio di maggiore rappresentatività del CCNL Cooperative sociali, peraltro, trova conferma anche nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell'1 giugno 2012 prot. n. 37/0010310, prodotta dall'ente appellato, che dopo avere richiamato i criteri in base ai quali determinare il grado di rappresentatività, in termini comparativi, delle OO.SS. stipulanti (numero complessivo delle imprese associate; numero complessivo dei lavoratori occupati; diffusione territoriale in ragione del numero di sedi presenti sul territorio ed ambiti settoriali; numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti), sulla base della documentazione in suo possesso ha indicato quale "unico contratto da prendere come riferimento ai fini dell'individuazione della base



imponibile contributiva ai sensi dell'art. 1, L. n. 389/1989, come interpretato in *via autentica ex art. 2, comma 25, L. n. 549/1995, ... il contratto collettivo nazionale sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LEGACOOOP, CONFCOOPERATIVE.*

5.1. Dalle superiori premesse consegue che poiché è pacifico che i contributi sono stati versati sulla base delle retribuzioni parametrize a un CCNL diverso da quello cui va parametrato il “minimale contributivo”, la richiesta CTU avrebbe carattere esplorativo e come tale è inammissibile.

6. Infondato è anche il secondo motivo di appello, formulato in modo generico in quanto l'appellante nemmeno allega quali siano i documenti che comprovano l'asserito rispetto del minimale contributivo a prescindere dal contratto collettivo applicato e che renderebbero indispensabile la CTU.

7. Va rigettato poi il terzo motivo di appello, posto che correttamente il Tribunale ha rilevato che nell'atto di opposizione era omessa ogni contestazione in ordine al recupero dei contributi sulle somme erogate a titolo di rimborsi per trasferte. Inoltre, le ricevute dei pagamenti rilasciate dai lavoratori a tale titolo - asseritamente allegate dall'appellante, ma non rinvenute in atti - nessuna prova potrebbero fornire dell'effettività delle trasferte, mentre forniscono prova contraria le dichiarazioni rese dai lavoratori (Campisi Emanuela, Amenta Carmelo, Sapienza Marco, Savona Danilo, Signorelli Francesco, Vasile Maurizio) agli ispettori, prodotte dall'INPS, nelle quali essi riferiscono che le ore di straordinario prestate erano compensate con “rimborsi chilometrici” e di non avere mai compreso la voce “indennità di trasferta” riportata nelle buste paga.

8. E' infine infondato anche il quarto motivo di appello.

L'INPS ha dato prova della inesistenza del rapporto di lavoro subordinato di Messina Domenico, producendo le dichiarazioni rese agli ispettori da Messina Iolanda.

Quest'ultima, nell'immediatezza dell'accertamento ha spontaneamente ammesso di essere solo formalmente l'amministratore unico, ma di non occuparsi



della gestione della società, limitandosi a firmare i documenti necessari. Ha riferito di avere accettato la carica per accondiscendere al desiderio del padre, Messina Domenico, il quale era l'unico a gestire la società e che era suo desiderio essere sostituita. Ha dichiarato di non sapere nulla dell'attività dei lavoratori e che le informazioni a tale riguardo le avrebbe potute fornire soltanto il padre. Ha escluso di avere mai impartito direttive a Messina Domenico, del tutto autonomo all'interno della società, essendo lui a prendere ogni decisione.

Tali dichiarazioni, che costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice, in quanto spontanee e genuine, oltre che rese “contra se” e riscontrate dalle dichiarazioni rese anche dagli altri lavoratori, devono prevalere rispetto alle dichiarazioni rese dalle testimoni escusse, le quali peraltro non smentiscono il ruolo di Messina Domenico all'interno della cooperativa. La teste Amorini Francesca, pur affermando che la carica di amministratore è rivestita da Messina Iolanda, ha aggiunto che della gestione si occupava “anche” Messina Domenico, il quale si occupava degli appalti e soprattutto dei clienti e del personale. Con lui la testimone ha svolto il colloquio di lavoro, anche se il contratto, ovviamente, è stato sottoscritto dalla legale rappresentante; con lui la lavoratrice ha dichiarato di rapportarsi “maggiormente”. Mai la testimone ha assistito alle riunioni alle quali sapeva, “da discorsi ascoltati”, partecipare Messina Iolanda con lavoratori della Cooperativa per discutere di lavoro. Parimenti la teste Laureanti Maria, ha sostanzialmente riferito che Messina Iolanda firmava i contratti di lavoro, firmava gli atti delle gare di appalto, partecipava a riunioni alle quali la testimone però non ha mai assistito, mentre Messina Domenico aveva un “ruolo direttivo” della Cooperativa.

Anche dalle dichiarazioni testimoniali, quindi, emerge che la posizione di Messina Domenico nella Cooperativa non era quella di un lavoratore subordinato, essendo stato escluso dalla stessa Messina Iolanda, formalmente amministratore unico della cooperativa, che il padre fosse assoggettato alle sue direttive ed essendo l'etero-direzione il carattere essenziale della subordinazione.



9. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.

Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.

La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello;

condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 7.500,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

A norma dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 31 ottobre 2024.

Il Consigliere est.

Dott.ssa Viviana Urso

Il Presidente

Dott.ssa Elvira Maltese

